

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 6

Adunanza 12 febbraio 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LAURIANO - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 72 – 4743/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Lauriano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 67-01780 del 18/12/2000, modificato con la Variante strutturale, approvata con deliberazione G.R. n. 9-1318 del 29/12/2010;
- ≡ ha approvato con le deliberazioni C.C. n. 14 del 07/08/2003, n. 21 del 12/05/2005, n. 22 del 12/05/2005, n. 27 del 25/05/2007, n. 02 del 08/02/2008 e n. 03 del 08/02/2008 sei Varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 07/12/2012, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 22/12/2012 (pervenuto 03/01/2013), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 01/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 1.150 abitanti nel 1971, 1.175 abitanti nel 1981, 1.316 abitanti nel 1991 e

1.393 abitanti nel 2001 dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento;

- ⇒ superficie territoriale di 1.429 ettari, così ripartiti: 488 di pianura (pari a circa il 34 % del territorio comunale) e 941 di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 512 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 36 % del territorio comunale), 538 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25% e 379 ettari con pendenze superiori ai 25%; in riferimento alla Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 197 ettari in *Classe I^* e 151 ettari in *Classe II^* ; il territorio comunale è altresì interessato su una superficie di 570 ettari da "*Aree boscate*" ;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 10 di approfondimento sovracomunale "*Collina Chivassese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2;
- ⇒ sistema produttivo: presenta un ambito produttivo di II livello come definito dal PTC2;
- ⇒ appartiene al *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ risulta compreso nell'ambito interessato dal Progetto Territoriale Operativo, (P.T.O.) dell'Asta Fluviale del Po;
- ⇒ infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 590 e dalle Strade Provinciali n. 71, n. 100, n. 104 e n. 105;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso-Asti che nel tratto compreso tra Chivasso e Brusasco è interessata da un progetto di elettrificazione;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 6 con i Comuni di: San Mauro, Castiglione T.se, Gassino, San Raffaele Cimena, Castagneto Po, Rivalba, Sciolze, Cinzano, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco, Brozolo, Verrua Savoia quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dal Fiume Po. Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Leona, Rio della Valle, Rio Novarese e Rio di Abramo;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua circa 57 ettari del territorio comunale, interessati da aree inondabili con un tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni e 171 ettari con un tempo di ritorno compreso tra i 3 e i 5 anni; evidenzia inoltre, 93,69 ettari del territorio comunale interessato da frane attive areali e 28,53 ettari da frane quiescenti areali;
- ⇒ tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po: "Riserva naturale speciale della confluenza della Dora Baltea o del Baraccone", che interessa una superficie territoriale di 370 ettari;
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10019 "*Baraccone - Confluenza Po - Dora Baltea*", che interessa il territorio comunale per 230 ettari;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 07/12/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- di stralciare:
 - la destinazione urbanistica residenziale con annesse attività accessorie e strutture commerciali *PEC 2*, di 22.180 mq per una capacità insediativa teorica di 111 abitanti, contestualmente all'art. 7.4 delle NTA; riassegnando all'area la destinazione agricola;
 - la destinazione urbanistica residenziale *PEEP* di 6.600 mq per una capacità insediativa teorica di 30 abitanti, contestualmente all'art. 7.5 delle NTA;
 - la destinazione commerciale dell'area *C* avente un'estensione di 3.070 mq, riproponendo la destinazione urbanistica ad uso agricolo;
 - come conseguenza delle destinazioni urbanistiche stralciate, sopradescritte, viene ridimensionata l'area a Servizi *SPp1* di 8.580 mq che ritorna alla destinazione agricola;
- di estendere l'ambito *APC* per la presenza di un immobile ad uso magazzino, regolarmente autorizzato e funzionale alle attività svolte, attribuendo all'immobile i vincoli edilizi previsti per la classe di rischio idrogeologico III indifferenziata già assegnata a quell'ambito;
- di incrementare l'ambito a Servizi *SPe/p3* di 6.904 mq e prevedere una nuova viabilità di accesso all'area;
- l'ampliamento dell'Attività presente nell'area *IACOC/b "Aree produttive industriali direzionali e commerciali parzialmente compromesse"*, di 2.656 mq (già in uso nei fatti all'Azienda) e contestuale riduzione dell'ambito *SPe/p4*, escludendo aumenti di cubatura nella porzione di superficie aggiunta;
- in prossimità del nucleo storico della Frazione di Piazza viene assegnata la destinazione a Servizi per gioco bimbi, nel lotto di proprietà comunale, denominato *SP2* di 1.330 mq;
- l'individuazione di una nuova area a Servizi da destinarsi a parcheggio *SPp13* di 5.300 mq, funzionale agli utenti delle attività produttive e del limitrofo Parco del Po;
- in prossimità della nuova viabilità in progetto sull'area *AC4*, vengono localizzate due nuove aree a parcheggio quali ampliamento della zonizzazione *SPe/p9* per una superficie di 1.506 mq, con conseguente riduzione dell'area *AC4* per 3.033 mq e diminuzione della C.I.R.T. di 11 abitanti;
- di modificare la destinazione d'uso di tre immobili comunali, per valorizzarli e alienare, in particolare:
 - il Palazzo del Municipio verrà rilocalizzato nell'immobile sito su via Mazzini destinato ad attrezzature sanitario - assistenziali;
 - la scuola Elementare verrà insediata nella stessa sede del nuovo Palazzo Municipale;
 - le attività svolte nel fabbricato "20" troveranno sede in altre strutture;Ne consegue che l'ex Palazzo Municipale, l'ex Scuola Elementare e l'ex Attrezzature sanitario assistenziali (fabbricato 20) vengono destinati a residenza con un incremento della C.I.R.T. di 27 abitanti;
- per adeguare la cartografia allo stato di fatto, l'area prospiciente la scuola elementare viene destinata a Servizi e verde;
- di localizzare delle aree di sosta su aree di proprietà comunale, ed in particolare:
 - all'angolo tra via Monti e il canale irriguo nei pressi di Piazza del Risorgimento, viene localizzata un'area per la sosta di 377 mq, in luogo di un immobile oggetto di demolizione;
 - all'incrocio tra le vie Roma e IV Marzo, viene riconosciuta una area per la sosta di 271 mq non cartografata nel Piano;
- alcuni interventi sugli assi viari tra cui:

- rotatoria all'incrocio tra la S.p. n. 590 e via Cesare Testone e via Chivasso – quale opera d'innesto viario all'area artigianale *APRC1* e suo ampliamento, in luogo della zonizzazione *APS2* quale anticipazione delle opere di urbanizzazione;
- rotatoria sulla S.p. n. 590 e bretella stradale che collegherà la rotonda con l'area artigianale *APRC2bis* tramite un'area di sosta *SPP13* che migliorerà anche l'accesso al Parco;
- nuova viabilità di collegamento tra via Cappelletta e via Garibaldi con conseguente riduzione dell'area residenziale *AC4* di 3.033 mq (meno 11 abitanti) e localizzazione di due aree di sosta come ampliamento dell'area *SPE/p9*, pari a 1.506 mq;
- nuova viabilità veicolare per migliorare l'accesso alla Sala Polivalente e Centro Sportivo Comunale denominato *SPE/p3* tramite la Strada della Cappelletta;
- delle modifiche normative, integrando i seguenti articoli:
 - art. 6.2 - "*Aree per urbanizzazioni secondarie*" viene prescritto la realizzazione di schermature vegetali e nello specifico nell'area *SPE/p3*;
 - art. 8.1 - "*Aree produttive, industriali, artigianali, direzionali e commerciali parzialmente compromesse (IACPC, IACPC*)*" - viene prescritto la realizzazione di schermature vegetali e nello specifico nell'area *SPE/p4*;
 - art. 8.2 - "*Aree artigianali parzialmente compromessa (IPC)*" - viene specificato che l'incremento di superficie non comporta incremento della capacità edificatoria;
 - art. 8.3 - "*Aree produttive di riordino e completamento (APRC)*" – vengono definite le prescrizioni procedurali e progettuali, inerenti gli interventi sulla S.p. n. 590 in prossimità delle aree artigianali *APRC1* e *APRC*;
 - art. 8.6 - "*Aree produttive di salvaguardia (APS)*" viene specificato che gli interventi in progetto potranno essere realizzati in assenza di formazione di SUE, anticipando le opere di urbanizzazione (ambito *APS1*);
 - contestualmente agli ambiti stralciati, analizzati nei punti precedenti, vengo cancellati gli artt. 7.4 e 7.5;
 - per regolamentare le attività orticole viene introdotto un nuovo art. 10.1 "*Realizzazione di manufatti accessori per il ricovero di attrezzi agricoli per coltivatori non a titolo principale*" per definire le porzioni di territorio in cui è ammessa la realizzazione di tali manufatti, le sogli dimensionali e caratteristiche edilizie;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri previsti dall'articolo 17 per le Varianti parziali; la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e le condizioni di rischio idrogeologico; nella Deliberazione di adozione della Variante è segnalata, l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità in data 24/01/2013;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/02/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/01/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.I. del Comune di Lauriano, adottato con deliberazione del C.C. n. 35 del 07/12/2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante Generale al Piano Regolatore Comunale vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Lauriano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta